

TERZA TORIO

CAPITOLO I

SISTEMA DEGLI STATI E COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Sezione I — STATI

A) *Nozione ed elementi identificativi dello Stato secondo il diritto internazionale*

1. Nozione di Stato

1. Sentenza della Corte amministrativa di Colonia del 3 maggio 1978 n. 9K 2565/77 nel caso del *Ducato di Sealand*.

Un cittadino tedesco (per nascita) dichiarava di essere Ministro degli esteri e Presidente del Consiglio di Stato del c.d. « Ducato di Sealand ». Il preteso Ducato era stato proclamato su una piattaforma britannica anti-aerea, costruita e utilizzata durante la seconda guerra mondiale e poi abbandonata, estesa circa 1300 mq. e unita al fondo marino per mezzo di pilastri di cemento, a circa otto miglia marine dalla costa meridionale della Gran Bretagna, in uno spazio marino all'epoca al di fuori delle acque territoriali britanniche. La piattaforma era stata « occupata » nel 1967 da un ex maggiore dell'esercito inglese, che rivendicava di essere il Sovrano del nuovo Stato. Il ricorrente aveva quindi adito la Corte amministrativa di Colonia per impugnare il diniego da parte delle autorità tedesche di una dichiarazione, da lui richiesta, attestante la perdita della sua cittadinanza tedesca in seguito all'acquisto di quella del presunto Ducato di Sealand, conclusa il 26 agosto 1975 e notificatagli il 14 novembre 1975<sup>1</sup>.

La Corte ha respinto la domanda, ancorché il diritto tedesco prevedesse la perdita di cittadinanza per le persone non residenti né domiciliati in Germania (come nella specie) e che acquistano una cittadinanza straniera, escludendo che il ricorrente avesse realmente acquisito una cittadinanza straniera, e ciò in quanto « il cosiddetto "Ducato di Sealand" non costituisce uno Stato nel senso del diritto internazionale ». Infatti, secondo la Corte, « il diritto internazionale pone tre attributi essenziali per la statualità », e cioè « deve avere un territorio, tale territorio deve essere abitato da un popolo e questo popolo deve essere soggetto all'autorità di un Governo » (p. 685).

A giudizio della Corte « il "Ducato di Sealand" non soddisfa neppure il primo requisito dal momento che non possiede un territorio statale nel senso del diritto interna-

<sup>1</sup> In *JLR*, vol. 80, pp. 683-688.

onale». Infatti, «l'ex piattaforma anti-aerea non è situata su un punto fisso della superficie terrestre; piuttosto, la mini-isola è stata costruita su pilastri di cemento. L'opinione dominante dei giuristi è che soltanto una parte della superficie terrestre possa essere considerata come territorio statale». La Corte ne ha dedotto che «possono essere conosciute come parti di territorio statale soltanto quelle parti della superficie terrestre sono venute ad esistenza in modo naturale» e che «una piattaforma artificiale costruita dall'uomo... non può essere chiamata "parte della superficie terrestre" o "terra" in quanto non costituisce un segmento della sfera terrestre». D'altro canto, secondo la Corte, «il fatto che l'ex piattaforma anti-aerea sia solidamente unita al fondo marino per mezzo di pilastri di cemento non la trasforma in una parte della "superficie terrestre" o in "terraferma"»; né è un caso che «sia nel diritto internazionale che nel linguaggio quotidiano l'uso del termine "territorium" deriva dalla parola latina "terra" che nonimo di "terra" e ciò «chiaramente indica che il territorio statale nel senso del diritto internazionale deve essere o "terra madre" o qualcosa che vi sia direttamente so-» (pp. 685-686).

Perdipiù, secondo la Corte, «il cosiddetto "Ducato" manca di un popolo statale nel senso del diritto internazionale», pur vantando (all'epoca) 106 cittadini. Invero, benché vero che «la dimensione di un popolo è irrilevante per stabilire se esso costituisca o no uno Stato», resta fermo che «nel caso del "Ducato di Sealand" non si può accettare che vi sia un "popolo" nel senso del diritto internazionale, dal momento che manca di una comunità». La Corte ha sottolineato che «lo Stato, come amalgama di individui, integra la famiglia, che consiste solo di pochi membri, ed ha il dovere di muovere la vita della comunità», un dovere che «non consiste semplicemente nel promuovere di una libera associazione diretta al perseguimento di passatempi e interessi comuni, quanto piuttosto nel volgersi al mantenimento di una forma essenzialmente permanente di vita comunitaria nel senso della condivisione di un destino comune». Come, secondo la Corte, «i cosiddetti "cittadini" del "Ducato di Sealand" non soddisfino questi criteri di vita comunitaria», dal momento che «a parte 30 o 40 persone che stabilmente sulla piattaforma e che si occupano della sua difesa e del mantenimento delle sue installazioni, la presenza di altri cosiddetti "cittadini" è circoscritta a occasioni». Del resto, «l'estensione territoriale del "Ducato" di appena 1300 mq. soddisfa i requisiti idonei a consentire una residenza permanente di tutti i suoi "cittadini" e persino se i programmi del "Roy di Sealand" di ampliare la piattaforma fino a 13.000 mq. fossero realizzati, non vi sarebbe ancora uno spazio di vita adeguato per i "cittadini"». La Corte ha precisato che «la vita di uno Stato non è circoscritta alla revisione di casinò e di luoghi di intrattenimento» e che, «piuttosto, una comunità deve svolgere un ruolo ben più determinante nel soddisfare le altre esigenze materiali della gente, dalla loro nascita alla loro morte», quali «l'istruzione, la preparazione professionale, l'assistenza in tutte le evenienze della vita e la messa a disposizione di mezzi di sussistenza, ove necessario». Infine, secondo la Corte, «a prescindere dai materiali e materiali che un ente deve soddisfare per costituire un "popolo" nel senso del diritto internazionale, i "cittadini" stessi del "Ducato" non soddisfano una condizione essenziale affinché possano essere qualificati come popolo» in quanto «non hanno acquisito la loro "cittadinanza" per vivere l'uno insieme all'altro e gestire collettivamente gli aspetti della loro vita; al contrario, essi continuano a perseguire i loro interessi duali al di fuori del "Ducato"». Risultava infatti che «lo scopo comune della loro

associazione è limitata ad una piccola parte della loro vita, precisamente ai loro affari e a preoccupazioni fiscali», un «livello di interesse comune [che] non può essere considerato sufficiente per il riconoscimento di un "popolo" nel senso del diritto internazionale» (pp. 687-688).

## 2. Parere n. 1 del 29 novembre 1991 della Commissione arbitrale mista istituita dalla Conferenza per la pace in Jugoslavia convocata su iniziativa della Comunità europea.

Il 25 giugno 1991 la Croazia e la Slovenia, due delle sei repubbliche che componevano la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, dichiararono unilateralmente la loro indipendenza dando avvio ad analoghe iniziative delle altre repubbliche e al processo violento di dissoluzione della ex Jugoslavia. Di fronte al conflitto e alle rivendicazioni di indipendenza delle repubbliche jugoslave la Comunità europea convocò lo stesso anno una Conferenza di pace sulla Jugoslavia, la quale, il 28 agosto, istituì una Commissione d'Arbitrato (nota come Commissione Badinter, dal nome del suo presidente) per la soluzione delle controversie, ed in particolare per rendere pareri non vincolanti su richiesta della Conferenza, in merito agli eventi che avvenivano sul territorio jugoslavo.

Nel suo primo parere del 29 novembre 1991, la Commissione era chiamata a rispondere al quesito se il processo in corso fosse qualificabile come successione di alcune repubbliche ovvero come dissoluzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia<sup>2</sup>. Sul punto la Serbia e le altre repubbliche avevano una posizione divergente: infatti, secondo la Serbia «il fatto che delle Repubbliche si siano dichiarate o vorrebbero dichiararsi indipendenti o sovrane, abbiano seceduto o vorrebbero secedere dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (R.S.F.Y.) non influisce sull'esistenza di quest'ultima che continuerebbe comunque ad esistere»; al contrario le altre repubbliche sostenevano che «non si tratta di secessione ma piuttosto della disintegrazione o dissoluzione della R.S.F.Y. per effetto della volontà convergente di un certo numero di Repubbliche» ritenendo pertanto che le stesse «debbono essere considerate successori su un piede di parità alla R.S.F.Y., senza che alcuna di esse o gruppo qualsivoglia tra esse possa pretendere di esserne la continuatrice».

La Commissione d'Arbitrato ha innanzitutto dichiarato che la risposta al suddetto quesito «deve essere resa sulla base dei principi di diritto internazionale pubblico che permettono di definire a quali condizioni una entità costituisca uno Stato» precisando che «l'esistenza o l'estinzione di uno Stato è una questione di fatto» e che «il riconoscimento da parte degli altri Stati ha effetti meramente dichiarativi» (§ 1, a). La Commissione ha poi ribadito che lo Stato «è comunemente definito come una collettività che si compone di un territorio e di un popolo sottoposti a un potere politico organizzato» laddove «la forma dell'organizzazione politica interna e le disposizioni costituzionali costituiscono semplici fatti, la cui presa in considerazione è tuttavia utile per stabilire il grado di influenza che il Governo ha sul popolo e sul territorio» (§ 1, b). La Commissione ha altresì ribadito che con l'espressione «successione di Stati», in ba-

<sup>2</sup> In *ILR*, vol. 92, pp. 162-166.